



ASSOLOMBARDA  
Confindustria Milano Monza e Brianza

# Gli aspetti tributari della Legge di Stabilità

Speaker

Francesca Affini

27 gennaio 2016

## Le novità in materia di imposte dirette ed accertamento

---

LdS2016 – riferimenti Legge 208/2015

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Nuovi termini accertamento                  | 130-132     |
| Riduzione aliquota IRES                     | 61-64       |
| Rivalutazione beni d'impresa                | 889-897     |
| Assegnazione e scioglimento agevolato       | 115-121     |
| Altre novità:                               |             |
| modifiche IRAP                              | 73, 123-124 |
| anticipazione nuove sanzioni amministrative | 133         |

## Nuovi termini di accertamento (commi 130-132)

---

AMPLIATI i termini di notifica degli avvisi di accertamento

ELIMINATO il raddoppio dei termini(\*) per le violazioni che comportano l'obbligo di denuncia

- Tutti i contribuenti
- Imposte dirette e Iva (no registro/successione...)
- Periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi
- I nuovi termini si applicano a contestazioni di violazioni di illeciti amministrativi e/o penali
- Termini stabiliti a pena di decadenza

(\*) resta la previsione di raddoppio dei termini per gli accertamenti basati sulla presunzione per il contrasto ai paradisi fiscali (art.12 D.L. 78/2009)

## Nuovi termini di accertamento (commi 130-132)

|                                                                                               | fino al periodo d'imposta in corso al 30/12/2016                                                            | periodo d'imposta in corso al 31/12/2016 e successivi                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dichiarazione presentata                                                                      | 31 dicembre del <b>4° anno successivo</b> a quello di presentazione dichiarazione                           | 31 dicembre del <b>5° anno successivo</b> a quello di presentazione dichiarazione                           |
| dichiarazione omessa o nulla                                                                  | 31 dicembre del <b>5° anno successivo</b> a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata | 31 dicembre del <b>7° anno successivo</b> a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata |
| violazione che comporta obbligo di denuncia (presentata nei termini di accertamento ordinari) | 31 dicembre dell' <b>8° anno successivo</b> , se presentata / del <b>10° anno successivo</b> , se omessa    |                                                                                                             |
| voluntary disclosure                                                                          | decadenza al <b>31 dicembre 2016</b> per tutte le annualità e violazioni oggetto della procedura            |                                                                                                             |

## Nuovi termini di accertamento (commi 130-132)

| periodo<br>d'imposta | anno<br>presentazione | termine    | dichiarazione<br>omessa o nulla |
|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------------|
| 2011                 | 2012                  | 31/12/2016 | 31/12/2017                      |
| 2012                 | 2013                  | 31/12/2017 | 31/12/2018                      |
| 2013                 | 2014                  | 31/12/2018 | 31/12/2019                      |
| 2014                 | 2015                  | 31/12/2019 | 31/12/2020                      |
| 2015                 | 2016                  | 31/12/2020 | 31/12/2021                      |
| 2016                 | 2017                  | 31/12/2022 | 31/12/2024                      |
| 2017                 | 2018                  | 31/12/2023 | 31/12/2025                      |

## Riduzione aliquota IRES (commi 61-64)

---

### RIDUZIONE dell'aliquota Ires dal 27,50% al 24%

- Contribuenti Ires
- Periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016
- Riduzione dell'aliquota sui dividendi da 1,375% a 1,20% (distribuiti a soggetti Ires e soggetti residenti UE e SEE)
- **Decreto ministeriale attuativo** (imponibilità di dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche, disposizioni transitorie, decorrenze)

NB : adeguamento della fiscalità differita nel bilancio 2015

## Riduzione aliquota IRES (commi 61-64) - la fiscalità differita

Rilevazione del costo imposte per competenza e valutazione :

- delle attività per imposte anticipate (componenti reddituali deducibili)
  - delle passività per imposte differite (componenti reddituali imponibili)
- in periodi d'imposta successivi al 31/12/2016



|        | civile               | fiscale                  | anno T                           |                                |                   | anno (T+2)                       |                                      |                   |
|--------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
|        |                      |                          | Unico                            | bilancio                       | imposte differite | Unico                            | bilancio                             | imposte differite |
| costo  | competenza<br>anno T | deduzione<br>anno (T+2)  | $\Delta\uparrow$<br>temporanea   | attività imposte<br>anticipate | stanziamento      | $\Delta\downarrow$<br>temporanea | riassorbimento imposte<br>anticipate |                   |
| ricavo |                      | tassazione<br>anno (T+2) | $\Delta\downarrow$<br>temporanea | passività imposte<br>differite |                   | $\Delta\uparrow$<br>temporanea   | riassorbimento imposte<br>differite  |                   |

rilevano le  $\Delta\uparrow$  e  $\Delta\downarrow$  rinviate fino al 2017 (► ex: rivalutazione beni d'impresa)

### OIC 25 (luglio 2014)

**§ 45.** *Le imposte anticipate/differite sono calcolate...applicando le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio.*

**§ 91.** *La valutazione ... è effettuata ad ogni data di riferimento del bilancio applicando le aliquote che si prevede saranno applicabili nell'esercizio nel quale le differenze si riverseranno....*

#### **Appendice C esempio n.2**

Si tiene conto della norma di legge che varia l'aliquota se emanata alla data di riferimento del bilancio

Non si tiene conto di aliquote contenute in progetti di legge o annunci governativi non ancora trasformati in legge alla data di riferimento del bilancio.

► prospetto in nota integrativa (art.2427 n.14 codice civile)

### ADEGUAMENTO DEI VALORI al 16% in unica rata e con effetti dal 2018

- Tutte le imprese
- Beni materiali e immateriali (esclusi beni-merce), partecipazioni in collegate e controllate iscritti nel bilancio in corso al 31/12/2014
- Tutti i beni di una stessa categoria omogenea (beni < 516,46 euro; beni già rivalutati in anni precedenti)
- Rivalutazione eseguita nel bilancio 2015 (successivo a quello in corso al 31/12/2014 per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1/1/2016)
- Annotazione in inventario e nota integrativa
- Riconoscimento ai fini IRES/IRAP di maggiori valori iscritti in bilanci precedenti (art.14 L.342/2000)

Adeguare il valore del terreno distinto dal fabbricato (Oic 16)

## Rivalutazione dei beni d'impresa (commi 889-897)

### Costo della rivalutazione

|                                     |                             |                         |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| imposta<br>sostitutiva<br>Ires/Irap | 16% per beni ammortizzabili | unica rata<br>16/6/2016 |
|                                     | 12% beni non ammortizzabili |                         |

### Effetti della rivalutazione

|                                        |                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| deducibilità ammortamenti              | dal 3° periodo d'imposta                                                             |
| eccezione per immobili                 | dal 2017                                                                             |
| cessione, assegnazione                 | dal 4° periodo d'imposta<br>successivo (2019) a quello della<br>rivalutazione (2015) |
| ammortamenti civili su maggiori valori | dal 2016                                                                             |

- differenza temporanea tra valore civile e fiscale ► imposte differite
- nel 2016 rileva fiscalmente la rivalutazione ex L.147/2013 (bilancio 2013)

## Rivalutazione dei beni d'impresa (commi 889-897)

### Come si rivalutano i beni

- a) rivalutazione dell'attivo e del fondo ammortamento ► conserva la durata del periodo di ammortamento;
- b) rivalutazione del solo attivo ► estende il processo di ammortamento a parità di coefficiente;
- c) riduzione del fondo ammortamento ► mantiene invariate le quote di ammortamento già rilevate (se incremento dell'attivo supera il valore corrente)

### Regole per individuazione delle categorie omogenee

|                        | <b>categoria (bilancio al 31/12/2015)</b>                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| partecipazioni         | per emittente e caratteristiche del titolo                                                                                                                                          |
| beni immateriali       | ciascun singolo bene                                                                                                                                                                |
| beni mobili registrati | aeromobili; veicoli; ...                                                                                                                                                            |
| beni immobili          | terreni fabbricabili per destinazione urbanistica; terreni non fabbricabili; fabbricati non strumentali; fabbricati strumentali per natura; fabbricati strumentali per destinazione |
| altri beni materiali   | anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento (DM 1988)                                                                                                                       |

### La riserva di rivalutazione

- ✓ in contropartita del maggior valore dell'attivo, è iscritta un'apposita riserva di patrimonio netto;
- ✓ il pagamento dell'imposta sostitutiva determina l'iscrizione di un debito tributario nello stato patrimoniale della società a fronte della riduzione della riserva di rivalutazione;
- ✓ il saldo di rivalutazione, se distribuito è tassato ai fini IRES, ma può essere affrancato ► con **ulteriore imposta sostitutiva del 10% al 16/6/2016** diventa riserva di utili
- ✓ non ha effetti ACE fino alla riclassificazione in riserva disponibile (Ag.E. 21/2015 §3.13)

### CESSIONE AI SOCI di beni non strumentali con imposta sostitutiva all'8% e imposte di trasferimento ridotte

- Società commerciali (operative, di comodo, società di gestione)
- Beni immobili o mobili registrati, non strumentali (NO immobili strumentali per destinazione perché utilizzati per l'esercizio d'impresa; SI immobili strumentali per natura, concessi in locazione, comodato e non utilizzati direttamente dall'impresa; immobili merce; immobili patrimonio)
- Soci iscritti al 30/9/2015 (titolo anteriore al 1/10/2015, devono essere iscritti entro il 31/1/2016)
- Le società di gestione dei beni che li assegnano ai soci, sono trasformate in società semplici entro il 30/9/2016
- Imposta sostitutiva calcolata sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente rilevante dei beni
- Valore normale, per i beni immobili, si assume quello catastale

## Assegnazione e scioglimento agevolato (commi 115-121)

---

### Costo dell'assegnazione

|                                      |                                         |                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| imposta sostitutiva Ires/Irap        | 8%                                      | 60% entro 30/11/2016<br>40% entro 16/6/2017 |
|                                      | 10,5% per società di comodo in 2/3 anni |                                             |
|                                      | 13% su riserve in sospensione annullate |                                             |
| imposta di registro<br>proporzionale | ridotta al 50%                          |                                             |
| imposte ipotecarie e catastali       | fisse                                   |                                             |

## Altre novità: modifiche IRAP 2016 (commi 73; 123-124)

### Deduzione IRAP costo stagionali

|                                                    |                                                                                                                 |                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| deduzione IRAP per costo dei lavoratori stagionali | impiegati per almeno 120 gg per due periodi d'imposta                                                           | 70% (costo del lavoratore - altre deduzioni) |
|                                                    | dal 2° contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nel periodo di 2 anni dalla data di cessazione del 1° |                                              |

### Maggiori deduzioni : snc, sas, persone fisiche, società semplici e lavoratori autonomi

|                                      |                                  |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| base IRAP (al netto altre deduzioni) | $\leq 180.759,91$                | 13.000,00 |
|                                      | $180.759,91 < X \leq 180.839,91$ | 9.750,00  |
|                                      | $180.839,91 < X \leq 180.919,91$ | 6.500,00  |
|                                      | $180.919,91 < X \leq 180.999,91$ | 3.250,00  |

ANTICIPATA AL 2016 la riforma del sistema sanzionatorio amministrativo (d.lgs 158/2015 – titolo II)

- ✓ La nuova misura edittale è inferiore a quella precedente ► favor rei
- ✓ Rilevanza delle nuove previsioni ai fini del ravvedimento

**Ravvedimento 2016 - versamenti tardivi**

- ravvedimento sprint : 0,1% per ciascun giorno di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza;
- ravvedimento breve: 1,5% dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;
- ravvedimento nei 90 giorni dalla scadenza : 1,67%

NB : **tasso legale** dal 2016 pari a **0,20%**

## Altre novità: anticipazione nuove sanzioni amministrative (comma 133)

### Ravvedimento 2016 - versamenti tardivi

| termine scadenza | 18-gen | dal 1/1/2016 | prima |    |        | dal 1/1/2016 | prima |
|------------------|--------|--------------|-------|----|--------|--------------|-------|
| 1                | 19-gen | 0,10%        | 0,20% | 15 | 02-feb | 1,50%        | 3%    |
| 2                | 20-gen | 0,20%        | 0,40% | 16 | 03-feb |              |       |
| 3                | 21-gen | 0,30%        | 0,60% | 17 | 04-feb |              |       |
| 4                | 22-gen | 0,40%        | 0,80% | 18 | 05-feb |              |       |
| 5                | 23-gen | 0,50%        | 1,00% | 19 | 06-feb |              |       |
| 6                | 24-gen | 0,60%        | 1,20% | 20 | 07-feb |              |       |
| 7                | 25-gen | 0,70%        | 1,40% | 21 | 08-feb |              |       |
| 8                | 26-gen | 0,80%        | 1,60% | 22 | 09-feb |              |       |
| 9                | 27-gen | 0,90%        | 1,80% | 23 | 10-feb |              |       |
| 10               | 28-gen | 1,00%        | 2,00% | 24 | 11-feb |              |       |
| 11               | 29-gen | 1,10%        | 2,20% | 25 | 12-feb |              |       |
| 12               | 30-gen | 1,20%        | 2,40% | 26 | 13-feb |              |       |
| 13               | 31-gen | 1,30%        | 2,60% | 27 | 14-feb |              |       |
| 14               | 01-feb | 1,40%        | 2,80% | 28 | 15-feb |              |       |
|                  |        |              |       | 29 | 16-feb |              |       |
|                  |        |              |       | 30 | 17-feb |              |       |

## Altre novità: anticipazione nuove sanzioni amministrative (comma 133)

### Sanzioni errata applicazione reverse charge

| operaz.<br>corretta |                                                                                       | sanzione                                               |                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                       | prima                                                  | dal 1/1/2016                                                                                                    |
| reverse charge      | cessionario/committente tenuto a reverse charge, non adempie                          | da 100 a 200% dell'Iva non assolta con minimo 258 euro | da 500 a 20.000 euro                                                                                            |
| reverse charge      | cedente fattura con Iva anziché reverse charge                                        | 3% responsabilità solidale                             | da 250 a 10.000 euro al cessionario/committente (che detrae Iva) responsabilità solidale del cedente/prestatore |
| Iva                 | erroneo reverse charge con assolvimento dell'Iva da parte del cessionario/committente | 3% responsabilità solidale                             | da 250 a 10.000 euro al cessionario/committente (che detrae Iva) responsabilità solidale del cedente/prestatore |



ASSOLOMBARDA

Confindustria Milano Monza e Brianza

[www.assolombarda.it](http://www.assolombarda.it)  
[www.farvolaremilano.it](http://www.farvolaremilano.it)  
[www.assolombardanews.it](http://www.assolombardanews.it)



@assolombarda



company/assolombarda



AssolombardaTV



@assolombarda